

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA E GLI
ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB PER LA FORMAZIONE
SPECIALISTICA EX ART. 6, COMMA II, D. LGS. 502/1992 E S.M.I.**

L'Università degli Studi di Foggia, nel prosieguo del presente atto denominata "Università di Foggia", C.F. 94045260711, rappresentata dal Rettore *pro-tempore*, Prof. Pierpaolo Limone, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sito in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91

E

Istituti Clinici Scientifici Maugeri spa SB, C.F. 02631650187, nel prosieguo nominata ICS Maugeri, rappresentata dall'Amministratore Delegato Prof. Mario Giovanni Melazzini, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sito in Pavia alla Via Salvatore Maugeri n. 4

PREMESSO CHE

Presso l'Università di Foggia sono attive diverse Scuole di Specializzazione di area sanitaria, accreditate o accreditate provvisoriamente dal M.I.U.R. sulla base della normativa di riferimento in materia di requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione.

L'Università di Foggia ha interesse ad allargare la rete formativa delle proprie Scuole di Specializzazione, includendo nella stessa Unità Operative di Enti e Istituti in possesso dei necessari requisiti di accreditamento, al fine di consolidare il livello qualitativo delle Scuole di Specializzazione e consentire agli specializzandi iscritti di formarsi presso strutture all'avanguardia dal punto di vista clinico e scientifico.

Nel territorio della Regione Puglia opera ICS Maugeri, con il quale l'Università di Foggia ritiene di poter instaurare un rapporto di collaborazione anche per le esigenze delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, trattandosi di struttura in possesso di attrezzature e professionalità utili ai fini della formazione specialistica di cui trattasi.

VISTI

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D. I. n. 68/2015, che stabilisce i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa";
- la Nota MIUR prot. n. 0031249 del 7.11.2017 – Strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al D.I. n. 402/2017;

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 1 luglio 2009 tra la Regione Puglia e l'Università di Foggia per la formazione specialistica ex art. 6, comma II del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Università di Foggia;
- il Regolamento Didattico di Ateneo;
- il Regolamento di Ateneo per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

LE PARTI

COME SOPRA COSTITUITE

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Finalità

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che disciplina i rapporti e le modalità di reciproca collaborazione tra l'Università di Foggia e ICS Maugeri per lo svolgimento delle attività formative delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria interessate dalla presente collaborazione.

Articolo 2 – Rete formativa

Al fine di svolgere l'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione specialistica nell'ambito di ICS Maugeri sono riportate, nell'Allegato A al presente Accordo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Scuole di Specializzazione interessate dalla presente collaborazione e sono indicate, altresì, le strutture presso le quali si svolgerà la formazione.

Articolo 3 – Frequenza delle strutture assistenziali

La permanenza dei medici in formazione specialistica presso le strutture di Ginosa Marina e Cassano delle Murge di ICS Maugeri sarà finalizzata allo

svolgimento di attività pratico-formativa per l'acquisizione delle competenze proprie della specialità.

Durante il periodo di permanenza dei medici in formazione specialistica ICS Maugeri garantisce la possibilità di utilizzo delle strutture ed attrezzature medico-sanitarie, dei laboratori e degli ausili didattici e si impegna, inoltre, a mettere a disposizione le competenze tecniche e scientifiche necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche integrative previste.

I medici in formazione ammessi a frequentare le strutture e i presidi di ICS Maugeri saranno tenuti al rispetto delle norme interne ed all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari.

Articolo 4 – Direttori delle Scuole di Specializzazione

I Direttori delle Scuole di Specializzazione interessate dal presente Accordo comunicano alla Direzione Sanitaria della struttura di ICS Maugeri ed al Servizio Scuole di Specializzazione dell'Università, i nominativi dei medici in formazione specialistica che frequenteranno le strutture dell'Ente, indicando per ciascuna struttura la durata del periodo di frequenza, la tipologia delle attività professionalizzanti che i medici in formazione specialistica dovranno svolgere ed il livello di autonomia che ciascuno specializzando dovrà gradualmente acquisire nella esecuzione di tali attività.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di frequenza.

La comunicazione del Direttore della Scuola si intenderà tacitamente accettata dalla Direzione Sanitaria qualora non pervenga dalla stessa alcuna comunicazione nei quindici giorni successivi.

Articolo 5 – Tutori

Le attività assistenziali dei medici in formazione specialistica si svolgono sotto il diretto controllo dei tutor.

I tutor sono individuati tra i dirigenti medici della struttura frequentata dallo specializzando, specialisti nella disciplina, in servizio o in convenzione presso l'Ente.

Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Facoltà di Medicina su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base del possesso di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di documentata capacità didattico-formativa e di adeguato curriculum professionale, e implica la conoscenza, da parte del tutor, del funzionamento globale della Scuola.

L'incarico di tutor è gratuito.

Ai sensi dell'art. 38, comma 5 del D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. l'attività tutoriale costituisce specifico titolo da considerare per il conferimento di incarichi di direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.

Articolo 6 – Incarichi di docenza

In conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, il corpo docente delle Scuole di Specializzazione è costituito da professori di ruolo di I e di II fascia, da ricercatori universitari e da personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola nonché da eventuali docenti incaricati ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 s.m.i.

Ferme restando le modalità di attribuzione degli incarichi didattici previste dal Regolamento di Ateneo anzidetto, le parti convengono che l'attività di didattica frontale sia svolta dal personale ospedaliero a titolo gratuito.

Articolo 7 – Attività assistenziale

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività assistenziali della struttura presso la quale lo stesso è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, d'intesa con la Direzione Sanitaria e con i Direttori delle Strutture assistenziali presso le quali si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati su un apposito libretto personale di formazione a cura del Direttore della Struttura presso la quale lo specializzando svolge le attività assistenziali previste dal programma formativo, nel rispetto delle indicazioni operative che saranno fornite dall'Università.

La partecipazione dello specializzando alle attività assistenziali deve risultare dalla documentazione ufficiale, con indicazione espressa della qualifica di "medico in formazione specialistica".

Articolo 8 – Impegno orario

L'impegno previsto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, indicato in trentotto ore settimanali, comprensivo delle ore di lezione che si svolgono presso la sede della Scuola e della eventuale partecipazione ad eventi formativi.

L'impegno orario viene distribuito in cinque o sei giorni lavorativi settimanali, in relazione alla tipologia ed alle specifiche esigenze delle unità operative. Il

medico in formazione è tenuto, in ogni caso, ad allontanarsi dalla struttura sanitaria dopo dodici ore di lavoro consecutive.

L'impegno orario dei medici in formazione specialistica è soggetto a rilevazione, con le stesse modalità previste per il personale medico strutturato, con oneri a carico di ICS Maugeri. La rilevazione avviene sotto la responsabilità dei tutor, che devono segnalare tempestivamente eventuali assenze o anomalie al Direttore della Scuola per i conseguenti adempimenti.

I tutor provvedono, inoltre, a far pervenire al medico in formazione specialistica una stampa della rilevazione automatica delle presenze, o una copia dei fogli firma, ove la rilevazione non venga effettuata automaticamente.

Il medico che non avrà ottemperato allo svolgimento del numero delle ore previste, sarà invitato a completare l'impegno orario attraverso idonee attività di recupero da concordare con il tutor e il Direttore della struttura assistenziale di afferenza, entro il trimestre successivo.

Articolo 9 – Assenze per malattia e gravidanza

Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza o per malattia sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni e, pertanto, deve essere recuperata al termine della durata annuale del contratto.

Le assenze connesse a tali impedimenti devono essere tempestivamente comunicate a cura dell'interessato al Direttore della Scuola, al Direttore dell'Unità Operativa di assegnazione ed al Servizio Scuole di Specializzazione dell'Università, allegando la documentazione utile a giustificare l'assenza.

Restano ferme le disposizioni normative vigenti a tutela della gravidanza.

Articolo 10 – Assenze per motivi personali

Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, salvo causa di forza maggiore, che non superino i trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Il medico in formazione specialistica provvederà a presentare apposita istanza di assenza per motivi personali al Direttore della Scuola di Specializzazione di appartenenza che, acquisito il parere del Direttore dell'Unità Operativa di afferenza dello specializzando, provvederà ad autorizzarla e ad inviare copia della stessa autorizzazione alla Direzione Sanitaria dell'Ente e, in formato elettronico, al Servizio Scuole di Specializzazione dell'Università.

Articolo 11 – Accesso alle strutture logistiche di supporto

Ai medici in formazione specialistica è consentito l'accesso alla mensa aziendale, ove esistente, ed alle altre strutture logistiche di supporto all'attività assistenziale, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite per il personale medico strutturato dell'Ente.

ICS Maugeri provvederà altresì a fornire agli specializzandi il badge per la rilevazione automatica delle presenze e i camici.

L'Università e ICS Maugeri concordano di tenere conto dell'esigenza di assicurare ai medici in formazione specialistica spazi ed arredi adeguati rispetto allo svolgimento delle attività formative ed assistenziali.

Articolo 12 – Copertura assicurativa

ICS Maugeri provvede con oneri a proprio carico, per tutto il periodo in cui il medico in formazione specialistica svolge attività formativa presso le proprie strutture, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la

responsabilità civile verso i terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Articolo 13 – Sorveglianza sanitaria

Ai medici in formazione specialistica che frequentano le strutture di ICS Maugeri si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei confronti dei rischi occupazionali previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle previsioni sulla sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 10 marzo 1998, con oneri a carico dell'Ente medesimo.

ICS Maugeri provvede inoltre, tramite il proprio Medico Competente, alla sorveglianza sanitaria comprendente sia gli accertamenti preventivi, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività previste per i medici in formazione specialistica, ai fini di valutare l'idoneità di questi ultimi allo svolgimento della mansione specifica, sia gli accertamenti periodici, per controllare lo stato di salute degli stessi e confermare il giudizio di idoneità al lavoro specifico.

Sia l'onere organizzativo che gli oneri economici degli adempimenti di cui al presente articolo sono a carico dell'Ospedale.

Articolo 14 – Esercizio della libera professione intramuraria

L'esercizio della libera professione intramuraria è subordinato al possesso del titolo di specializzazione richiesto dalla normativa di riferimento, quale titolo di specializzazione ulteriore rispetto a quello da conseguire al termine del percorso di formazione medico-specialistica.

Ogni singola richiesta di esercitare la libera professione in base ai titoli posseduti sarà demandata alla valutazione del Direttore Sanitario di ICS Maugeri, sentito il Direttore della Scuola di Specializzazione.

Articolo 15 – Durata

Il presente Accordo di collaborazione viene sottoscritto per la durata di cinque anni accademici, a partire dalla data di sottoscrizione (se sottoscritto in corso di anno accademico, l'anno verrà considerato per intero).

Alla scadenza del quinquennio l'Accordo si intenderà rinnovato tacitamente di anno accademico in anno accademico, con possibilità di disdetta da comunicare all'altro contraente almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti possono comunque recedere dal presente Accordo a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

ufficio.legale@pec.icsmaugeri.it

protocollo@cert.unifg.it

Articolo 16 – Codice Etico

L'Università In attuazione delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 con la presente conferma di aver preso visione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo dell'Ente, del Codice Etico dell'Ente e delle Linee Guida in materia di Anticorruzione (consultabili sul sito web www.icsmaugeri.it), accettandone integralmente il contenuto, di condividerne i principi, di osservarli e di promuoverne l'osservanza tra i propri dipendenti e collaboratori

Articolo 17 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa.

Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili:

Per l'Università presso la sede.

Per ICS Maugeri presso l'Istituto.

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali degli specializzandi raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

Lo specializzando è autorizzato da ICS Maugeri al trattamento dei dati per l'intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In particolare è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante. Lo studente è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione e nell'ambito del perseguimento delle finalità in essa previste, le Parti opereranno in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm.e ii. e dal D.Lgs. n. 101/2018.

Articolo 18 – Disposizioni finali

Per l'attuazione del presente Accordo non consegirà per le parti alcun onere finanziario oltre quelli previsti dall'Accordo stesso.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna delle Istituzioni contraenti.

Il presente Accordo è suscettibile di modifiche e/o di integrazioni in presenza di leggi o di regolamenti sopraggiunti ovvero a fronte di indicazioni o prescrizioni degli Osservatori Nazionale e Regionale per la formazione medico specialistica.

Qualora le modifiche dovessero riguardare, invece, il solo Allegato A all'Accordo, si procederà esclusivamente con l'approvazione e la sottoscrizione del nuovo Allegato, in sostituzione del precedente.

Qualsiasi controversia inerente il presente Accordo di collaborazione, comprese quelle relative alla interpretazione, validità esecuzione e risoluzione dello stesso, sarà risolta presso il Foro di Foggia.

Letto, firmato e sottoscritto

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL RETTORE

(Prof. Pierpaolo Limone)

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005

ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(Prof. Mario Giovanni Melazzini)

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005

ALLEGATO A

Indicazione delle Scuole di Specializzazione dell'Università di Foggia che svolgono attività formative presso ICS MAUGERI e indicazione delle Unità Operative/Strutture sedi della formazione.

SEDE DI GINOSA MARINA

SEDI COLLEGATE

Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa

U.O. di Riabilitazione e recupero funzionale 5601

SEDE DI CASSANO DELLE MURGE

SEDI COLLEGATE

Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa

U.O. di Medicina fisica e riabilitativa

Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio

U.O. Pneumologia 6801

U.O. Recupero e Riabilitazione 5604

SEDI COMPLEMENTARI

Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio

U.O. di Recupero e riabilitazione pneumologica 5604

Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore

U.O. di Recupero e riabilitazione pneumologica 5604

U.O. di Neuroriabilitazione 7501

Letto, firmato e sottoscritto

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL RETTORE

(Prof. Pierpaolo Limone)

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005

ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(Prof. Mario Giovanni Melazzini)

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005